



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 12 settembre 2025

NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Auto elettriche o ibride in uso promiscuo: ricariche presso colonnine pubbliche
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Auto elettriche o ibride in uso promiscuo: ricariche presso colonnine pubbliche
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Bonus psicologo: presentazione istanze dal 15 settembre
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Bonus psicologo: presentazione istanze dal 15 settembre
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Garante privacy: necessario disattivare gli indirizzi e-mail dopo la cessazione del rapporto
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Garante privacy: necessario disattivare gli indirizzi e-mail dopo la cessazione del rapporto
di Redazione

ISPEZIONI E RICORSI, NEWS DEL GIORNO



Obbligazioni contributive: opposizione a verbale ispettivo
di Redazione

ISPEZIONI E RICORSI, NEWS DEL GIORNO

Obbligazioni contributive: opposizione a verbale ispettivo
di Redazione

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Neutralità fiscale e rivalutazione delle quote: nuove opportunità per gli studi professionali
di MpO & partners



NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Auto elettriche o ibride in uso promiscuo: ricariche presso colonnine pubbliche

di Redazione

L'agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 237/E del 10 settembre 2025](#), ha offerto chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese sostenute per la ricarica di auto elettriche o ibride plug-in concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

La società istante ha rappresentato l'intenzione di rinnovare il parco auto introducendo veicoli a trazione esclusivamente elettrica o ibrida plug-in e di voler garantire ai dirigenti che optino per tali veicoli le medesime condizioni riconosciute a quelli che utilizzano auto a combustione interna, per i quali le spese di carburante, sostenute tramite apposita card, sono a carico dell'azienda entro un determinato limite annuo. La società intende, quindi, attribuire anche ai dipendenti assegnatari di veicoli elettrici o ibridi una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, con spese sostenute direttamente dall'azienda. Ai fini del controllo, ogni lavoratore dovrà comunicare i chilometri percorsi per uso aziendale e quelli per uso privato, con la previsione che, oltre un limite annuo stabilito, il dipendente rimborsi all'azienda i costi dell'energia elettrica per la parte eccedente, calcolati in base al costo chilometrico medio di esercizio.

La società ha chiesto chiarimenti su 2 punti:

1. se le ricariche pagate con card dall'azienda generino fringe benefit imponibile in capo al dipendente;
2. se le somme trattenute al lavoratore per l'eventuale eccedenza possano ridurre il valore convenzionale ACI utilizzato per determinare la base imponibile del benefit.

L'Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio di onnicomprensività sancito dall'art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Tuttavia, l'art. 51, comma 4, lett. a), prevede una specifica deroga per i veicoli concessi in uso promiscuo, disponendo la tassazione forfetaria sulla base del costo chilometrico ACI calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, con percentuali differenziate in base al tipo di alimentazione: 50% per i veicoli a combustione, 20% per gli ibridi plug-in e 10% per gli elettrici puri, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2025 e dal D.L. n. 19/2025. Tale determinazione forfetaria prescinde dai costi effettivi sostenuti e si fonda esclusivamente sulle tabelle ACI, che includono già il costo del carburante, compresa l'elettricità per le auto elettriche e ibride plug-in.



Di conseguenza, le ricariche a spese del datore di lavoro non generano ulteriore reddito imponibile, essendo già considerate nel valore convenzionale. Rispetto al primo quesito, l'Agenzia conferma che la messa a disposizione della card per la ricarica elettrica, anche per usi privati del veicolo, non genera ulteriori fringe benefit tassabili, in quanto tali costi rientrano nella determinazione forfetaria ACI.

Quanto al secondo quesito, relativo alla possibilità di decurtare dal valore convenzionale ACI le somme rimborsate dal dipendente per i chilometri percorsi oltre il limite stabilito, l'Agenzia precisa che ciò non è possibile. Infatti, la tassazione forfetaria si applica in modo automatico e non è influenzata dal fatto che il dipendente sostenga parte dei costi relativi al veicolo, come chiarito anche dalla circolare n. 326/E/1997 e dalla circolare n. 1/E/2007. Pertanto, le somme addebitate al lavoratore per la quota eccedente vanno considerate solo come trattenute sul netto in busta paga, senza incidere sul calcolo del fringe benefit imponibile determinato in via forfetaria.

La risposta ricorda, inoltre, che eventuali rimborsi monetari delle spese di ricarica sostenute dal lavoratore, ad esempio presso la propria abitazione, costituirebbero reddito imponibile, non rientrando nel criterio forfetario. L'Agenzia conclude ribadendo che il valore forfetario determinato secondo le tabelle ACI resta l'unico parametro per la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo, senza possibilità di riduzione per somme corrisposte dai dipendenti a titolo di rimborso, e che le ricariche sostenute dall'azienda per l'uso privato o aziendale non concorrono a generare ulteriore reddito tassabile.

Convegno di aggiornamento

Novità estive in materia di lavoro: impatto nell'attività professionale

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Auto elettriche o ibride in uso promiscuo: ricariche presso colonnine pubbliche

di Redazione

L'agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 237/E del 10 settembre 2025](#), ha offerto chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese sostenute per la ricarica di auto elettriche o ibride plug-in concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

La società istante ha rappresentato l'intenzione di rinnovare il parco auto introducendo veicoli a trazione esclusivamente elettrica o ibrida plug-in e di voler garantire ai dirigenti che optino per tali veicoli le medesime condizioni riconosciute a quelli che utilizzano auto a combustione interna, per i quali le spese di carburante, sostenute tramite apposita card, sono a carico dell'azienda entro un determinato limite annuo. La società intende, quindi, attribuire anche ai dipendenti assegnatari di veicoli elettrici o ibridi una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, con spese sostenute direttamente dall'azienda. Ai fini del controllo, ogni lavoratore dovrà comunicare i chilometri percorsi per uso aziendale e quelli per uso privato, con la previsione che, oltre un limite annuo stabilito, il dipendente rimborsi all'azienda i costi dell'energia elettrica per la parte eccedente, calcolati in base al costo chilometrico medio di esercizio.

La società ha chiesto chiarimenti su 2 punti:

1. se le ricariche pagate con card dall'azienda generino fringe benefit imponibile in capo al dipendente;
2. se le somme trattenute al lavoratore per l'eventuale eccedenza possano ridurre il valore convenzionale ACI utilizzato per determinare la base imponibile del benefit.

L'Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio di onnicomprensività sancito dall'art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Tuttavia, l'art. 51, comma 4, lett. a), prevede una specifica deroga per i veicoli concessi in uso promiscuo, disponendo la tassazione forfetaria sulla base del costo chilometrico ACI calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, con percentuali differenziate in base al tipo di alimentazione: 50% per i veicoli a combustione, 20% per gli ibridi plug-in e 10% per gli elettrici puri, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2025 e dal D.L. n. 19/2025. Tale determinazione forfetaria prescinde dai costi effettivi sostenuti e si fonda esclusivamente sulle tabelle ACI, che includono già il costo del carburante, compresa l'elettricità per le auto elettriche e ibride plug-in.



Di conseguenza, le ricariche a spese del datore di lavoro non generano ulteriore reddito imponibile, essendo già considerate nel valore convenzionale. Rispetto al primo quesito, l'Agenzia conferma che la messa a disposizione della card per la ricarica elettrica, anche per usi privati del veicolo, non genera ulteriori fringe benefit tassabili, in quanto tali costi rientrano nella determinazione forfetaria ACI.

Quanto al secondo quesito, relativo alla possibilità di decurtare dal valore convenzionale ACI le somme rimborsate dal dipendente per i chilometri percorsi oltre il limite stabilito, l'Agenzia precisa che ciò non è possibile. Infatti, la tassazione forfetaria si applica in modo automatico e non è influenzata dal fatto che il dipendente sostenga parte dei costi relativi al veicolo, come chiarito anche dalla circolare n. 326/E/1997 e dalla circolare n. 1/E/2007. Pertanto, le somme addebitate al lavoratore per la quota eccedente vanno considerate solo come trattenute sul netto in busta paga, senza incidere sul calcolo del fringe benefit imponibile determinato in via forfetaria.

La risposta ricorda, inoltre, che eventuali rimborsi monetari delle spese di ricarica sostenute dal lavoratore, ad esempio presso la propria abitazione, costituirebbero reddito imponibile, non rientrando nel criterio forfetario. L'Agenzia conclude ribadendo che il valore forfetario determinato secondo le tabelle ACI resta l'unico parametro per la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo, senza possibilità di riduzione per somme corrisposte dai dipendenti a titolo di rimborso, e che le ricariche sostenute dall'azienda per l'uso privato o aziendale non concorrono a generare ulteriore reddito tassabile.

Convegno di aggiornamento

Novità estive in materia di lavoro: impatto nell'attività professionale

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Bonus psicologo: presentazione istanze dal 15 settembre

di Redazione

L'INPS, con [circolare n. 124 dell'11 settembre 2025](#), ha fornito indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del *bonus* psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo per l'anno 2025, a seguito dell'entrata in vigore del D.I. 10 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025.

Il contributo, che non può essere superiore a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in base all'ISEE del richiedente.

La domanda per accedere al beneficio dev'essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" e selezionando "Contributo sessioni psicoterapia domande 2025", attraverso una delle seguenti modalità:

- portale *web* dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- *Contact Center Multicanale*, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS.

L'elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella domanda. L'esito della domanda risulta altresì consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione "Ricevute e provvedimenti".

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di



psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa.

L'erogazione dell'importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate, pertanto ai beneficiari della prestazione non viene accreditata alcuna somma.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del contributo in oggetto utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato.

Inoltre, come indicato all'articolo 6, D.L. 2025, a decorrere dall'annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.

Infine, si segnala che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare la prestazione del *bonus psicologo*, pertanto la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti in tale Provincia autonoma.

• **OPENday**

Percorso Formativo

17 SETTEMBRE ore 11.00

Formazione ed informazione integrate con l'AI

iscriviti al webinar gratuito >





NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Bonus psicologo: presentazione istanze dal 15 settembre

di Redazione

L'INPS, con [circolare n. 124 dell'11 settembre 2025](#), ha fornito indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del *bonus psicologo*, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo per l'anno 2025, a seguito dell'entrata in vigore del D.I. 10 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025.

Il contributo, che non può essere superiore a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in base all'ISEE del richiedente.

La domanda per accedere al beneficio dev'essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" e selezionando "Contributo sessioni psicoterapia domande 2025", attraverso una delle seguenti modalità:

- portale *web* dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- *Contact Center Multicanale*, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS.

L'elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella domanda. L'esito della domanda risulta altresì consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione "Ricevute e provvedimenti".

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di



psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa.

L'erogazione dell'importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate, pertanto ai beneficiari della prestazione non viene accreditata alcuna somma.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del contributo in oggetto utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato.

Inoltre, come indicato all'articolo 6, D.L. 2025, a decorrere dall'annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.

Infine, si segnala che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare la prestazione del *bonus psicologo*, pertanto la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti in tale Provincia autonoma.

• **OPENday**

Percorso Formativo

17 SETTEMBRE ore 11.00

Formazione ed informazione integrate con l'AI

iscriviti al webinar gratuito >





GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Garante privacy: necessario disattivare gli indirizzi e-mail dopo la cessazione del rapporto

di Redazione

Il Garante per la protezione dei dati personali, con [provvedimento n. 386 del 10 luglio 2025](#), ha sanzionato un ateneo perché, pur avendo disposto il blocco dell'account di posta elettronica di un docente con cui aveva cessato il rapporto di lavoro, in realtà aveva soltanto provveduto a resettare la password di accesso, mantenendo, tuttavia, attiva la relativa casella di posta elettronica e conservando per circa 2 anni i messaggi in entrata e in uscita.

L'ateneo, effettuando una prolungata conservazione dei dati personali contenuti nei messaggi di posta elettronica e omettendo, per un lungo periodo, di adottare misure finalizzate a rendere edotti i terzi mittenti della circostanza che il docente non avesse più la possibilità di accedere ai messaggi ricevuti, ha agito in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, ponendo in essere un trattamento di dati privo di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lettere a) ed e), e 6, Regolamento (UE) 2016/679.

Il Garante richama il provvedimento “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet”, adottato con delibera n. 13 del 1° marzo 2007 (doc. web n. 1387522) riguardo al corretto utilizzo della posta elettronica e della rete internet nel contesto lavorativo, con cui ha fornito specifiche indicazioni ai titolari del trattamento, evidenziando, in particolare, che “il contenuto dei messaggi di posta elettronica – come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati – riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un’ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell’inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice dell’amministrazione digitale)”.

Il provvedimento sottolinea come, anche nel contesto lavorativo pubblico e privato, sussista una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza, rimandando anche al “Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” (doc. web n. 10026277, par. 2).

Il Garante ha chiarito che ogni operazione relativa al servizio di posta elettronica dev’essere effettuata nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza



nonché con un livello di tutela tale da impedire interferenze ingiustificate sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei terzi mittenti e/o dei destinatari delle medesime comunicazioni. L'Autorità ha anche evidenziato che può considerarsi conforme ai predetti principi la condotta del titolare che provveda, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'interessato, alla disattivazione dell'account di posta elettrica e alla contestuale adozione di sistemi automatici atti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi di posta elettronica alternativi riferiti all'attività del medesimo titolare, evitando in tal modo di prendere visione delle comunicazioni in entrata o in uscita presenti nella casella di posta elettronica assegnata su base individuale al lavoratore.

webinar gratuito

**Euroconference in Pratica:
l'AI applicata alla consulenza di studio**

29 settembre alle 11.00 - iscriviti subito >>





GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Garante privacy: necessario disattivare gli indirizzi e-mail dopo la cessazione del rapporto

di Redazione

Il Garante per la protezione dei dati personali, con [provvedimento n. 386 del 10 luglio 2025](#), ha sanzionato un ateneo perché, pur avendo disposto il blocco dell'account di posta elettronica di un docente con cui aveva cessato il rapporto di lavoro, in realtà aveva soltanto provveduto a resettare la password di accesso, mantenendo, tuttavia, attiva la relativa casella di posta elettronica e conservando per circa 2 anni i messaggi in entrata e in uscita.

L'ateneo, effettuando una prolungata conservazione dei dati personali contenuti nei messaggi di posta elettronica e omettendo, per un lungo periodo, di adottare misure finalizzate a rendere edotti i terzi mittenti della circostanza che il docente non avesse più la possibilità di accedere ai messaggi ricevuti, ha agito in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, ponendo in essere un trattamento di dati privo di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lettere a) ed e), e 6, Regolamento (UE) 2016/679.

Il Garante richama il provvedimento “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet”, adottato con delibera n. 13 del 1° marzo 2007 (doc. web n. 1387522) riguardo al corretto utilizzo della posta elettronica e della rete internet nel contesto lavorativo, con cui ha fornito specifiche indicazioni ai titolari del trattamento, evidenziando, in particolare, che “il contenuto dei messaggi di posta elettronica – come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati – riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un’ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell’inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice dell’amministrazione digitale)”.

Il provvedimento sottolinea come, anche nel contesto lavorativo pubblico e privato, sussista una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza, rimandando anche al “Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” (doc. web n. 10026277, par. 2).

Il Garante ha chiarito che ogni operazione relativa al servizio di posta elettronica dev’essere effettuata nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza




nonché con un livello di tutela tale da impedire interferenze ingiustificate sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei terzi mittenti e/o dei destinatari delle medesime comunicazioni. L'Autorità ha anche evidenziato che può considerarsi conforme ai predetti principi la condotta del titolare che provveda, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'interessato, alla disattivazione dell'account di posta elettrica e alla contestuale adozione di sistemi automatici atti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi di posta elettronica alternativi riferiti all'attività del medesimo titolare, evitando in tal modo di prendere visione delle comunicazioni in entrata o in uscita presenti nella casella di posta elettronica assegnata su base individuale al lavoratore.

webinar gratuito

**Euroconference in Pratica:
l'AI applicata alla consulenza di studio**

29 settembre alle 11.00 - iscriviti subito >>





ISPEZIONI E RICORSI, NEWS DEL GIORNO

Obbligazioni contributive: opposizione a verbale ispettivo

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 maggio 2025, n. 14584, ha stabilito che nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione a verbale ispettivo in materia di obbligazioni contributive, il mancato riscontro documentale delle trasferte e delle spese sostenute dai lavoratori – come pure l'assenza di pezze giustificative – legittima l'Amministrazione a disconoscere l'esonero contributivo, non essendo sufficiente la mera produzione di moduli autorizzativi interni. L'eventuale eccessiva durata del procedimento ispettivo non rileva, ai fini dell'invalidazione dell'accertamento, trattandosi di vizio meramente formale irrilevante nel giudizio sull'*an* della pretesa contributiva.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più



ISPEZIONI E RICORSI, NEWS DEL GIORNO

Obbligazioni contributive: opposizione a verbale ispettivo

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 maggio 2025, n. 14584, ha stabilito che nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione a verbale ispettivo in materia di obbligazioni contributive, il mancato riscontro documentale delle trasferte e delle spese sostenute dai lavoratori – come pure l'assenza di pezze giustificative – legittima l'Amministrazione a disconoscere l'esonero contributivo, non essendo sufficiente la mera produzione di moduli autorizzativi interni. L'eventuale eccessiva durata del procedimento ispettivo non rileva, ai fini dell'invalidazione dell'accertamento, trattandosi di vizio meramente formale irrilevante nel giudizio sull'*an* della pretesa contributiva.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Neutralità fiscale e rivalutazione delle quote: nuove opportunità per gli studi professionali

di MpO & partners

La recente riforma fiscale ha segnato un passaggio importante per gli studi professionali, estendendo a questi ultimi il principio della neutralità fiscale nelle operazioni di riorganizzazione in società tra professionisti (STP). Conferimenti, fusioni e scissioni possono oggi essere realizzati senza generare effetti impositivi immediati, aprendo la strada a operazioni di pianificazione che fino a poco tempo fa risultavano penalizzate dal punto di vista fiscale.

In questo nuovo quadro, due istituti tributari assumono un rilievo particolare: la participation exemption (PEX) e la rivalutazione delle quote. Entrambi incidono sul trattamento fiscale delle plusvalenze da partecipazioni, ma lo fanno con logiche e presupposti profondamente diversi.

La PEX rappresenta un meccanismo strutturale e permanente del sistema tributario, applicabile alle società ed enti commerciali soggetti a IRES. Il regime consiste nell'esenzione, ai fini IRES, del 95% delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate, a condizione che siano rispettati determinati requisiti: detenzione minima di dodici mesi, iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci dei tre esercizi precedenti, residenza della partecipata in Paesi non a fiscalità privilegiata ed effettivo esercizio di attività commerciale da parte della stessa.

L'effetto pratico è quello di ridurre in maniera significativa l'imposizione sul realizzo, pur imponendo un vincolo temporale che condiziona la libertà di pianificazione delle operazioni.

La rivalutazione delle quote si colloca invece in un'ottica diversa. Si tratta di una misura straordinaria, inizialmente riproposta dal legislatore a intervalli regolari, rivolta principalmente a persone fisiche e soggetti IRPEF che detengono partecipazioni al di fuori del regime d'impresa. Tale istituto consente di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni attraverso una perizia giurata e il pagamento di un'imposta sostitutiva, attualmente pari al 18% (per un maggiore dettaglio sul funzionamento della rivalutazione delle quote si rinvia al precedente contributo:

<https://mpopartners.com/articoli/cessione-quote-validita-covenienza-istituto-rivalutazione/>).

Tale opzione è diventata permanente con la Legge di Bilancio 2025, la quale ammette la possibilità di rivalutare annualmente il valore fiscale di quote societarie possedute al 1° gennaio di ciascun anno a condizione che la perizia di stima ed il versamento dell'imposta



sostitutiva vengano effettuate entro il 30 novembre dello stesso anno.

L'elemento di maggiore interesse che caratterizza tale istituto è rappresentato dal fatto che, per beneficiare dell'agevolazione fiscale, **non è richiesto un periodo minimo di detenzione della partecipazione**. Questo aspetto rende lo strumento estremamente flessibile, in quanto permette di pianificare fin da subito eventuali cessioni di quote rivalutate senza dover attendere un periodo prestabilito.

Con l'introduzione della neutralità fiscale dei conferimenti degli studi professionali in STP, si aprono scenari di notevole interesse per il mondo professionale.

[continua a leggere...](#)

+++
+++
+++

CEDI IL TUO STUDIO PROFESSIONALE CON MPO

+++